



Ordinanza sulla costituzione di una riserva di energia elettrica per l'inverno (Ordinanza sulla riserva invernale, OREI)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 25 gennaio 2023¹ sulla riserva invernale è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 8b capoverso 7, 9 e 30 capoverso 2 della legge del 23 marzo 2007² sull'approvvigionamento elettrico (LAEI)

Art. 6 cpv. 4

⁴ La partecipazione alla riserva complementare dura fino al 31 maggio 2030.

Art. 7 cpv. 1 e 2

¹ I gestori di gruppi elettrogeni di emergenza e i gestori di impianti di cogenerazione con una potenza inferiore a 30 MW possono partecipare alla riserva soltanto attraverso un aggregatore che raggruppi gli impianti.

² *Abrogato.*

Art. 15 cpv. 1

¹ La società di rete stipula un accordo concernente le modalità per la messa a disposizione dei gruppi elettrogeni di emergenza e degli impianti di cogenerazione per la riserva complementare:

- a. nel caso di gruppi elettrogeni di emergenza e di impianti di cogenerazione aventi una potenza inferiore a 30 MW: con i singoli aggregatori;

¹ RS 734.722

² RS 734.7

- b. nel caso di impianti di cogenerazione aventi una potenza pari o superiore a 30 MW: con i singoli gestori degli impianti.

Art. 30 cpv. 2^{bis}

^{2bis} La validità della presente ordinanza è prorogata fino al 31 dicembre 2030.

II

¹ La presente ordinanza entra in vigore il

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin
Keller-Sutter

Il cancelliere della Confederazione, Viktor
Rossi